

nella Provincia di Savona, i Comuni di: Savona, Cairo Montenotte, Quiliano, Altare, Albisola Superiore, Celle Ligure, Stella, Pontinvrea, Varazze, Urbe, Sassello, Mioglia, Giusvalla, Dego, Vado Ligure, Albissola Marina, Carcare, Plodio, Cosseria, Piana Crixia, Mallare, Pallare, Roccavignale, Millesimo, Cengio;

Regione Lombardia:

nella Provincia di Pavia, i Comuni di: Ponte Nizza, Bagnaria, Brallo Di Pregola, Menconico, Zavattarello, Romagnese, Varzi, Val Di Nizza, Santa Margherita Di Staffora, Cecima, Colli Verdi – Valverde, Borgoratto Mormorolo, Godiasco, Rocca Susella, Fortunago, Montese-gale, Borgo Priolo, Rivanazzano, Torrazza Coste, Retorbido, Codevilla;

Regione Emilia-Romagna:

nella Provincia di Piacenza, i Comuni di: Ottone (ovest fiume Trebbia), Zerba;

Regione Calabria:

nella Provincia di Reggio Calabria, i Comuni di: Cardeto, Motta San Giovanni, Montebello Ionico, Sant'Eufemia D'Aspromonte, Sant'Alessio in Aspromonte, Sinopoli, San Roberto, San Lorenzo, San Procopio, Palmi, Melito di Porto Salvo, Laganadi, Calanna, Melicuccà, Santo Stefano in Aspromonte, Seminara, Reggio Calabria, Scilla, Condofuri, Bagaladi, Bagnara Calabria, Fiumara, Bova Marina, Villa San Giovanni, Campo Calabro.

24A01169

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 gennaio 2024.

**Individuazione delle misure formative che consentono l'accesso al «Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione della parità di genere», e relative modalità di ripartizione e trasferimento delle risorse alle regioni.**

IL MINISTRO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA,  
LA NATALITÀ E LE PARI OPPORTUNITÀ

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 46-bis, comma 1, ai sensi del quale: «A decorrere dal 1° gennaio 2022 è istituita la certificazione della parità di genere al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità»;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che individua la parità di genere come priorità trasversale e prevede, all'interno della Missione 5, Componente 1, Investimento 1.3, l'introduzione di un sistema nazionale di certificazione della parità di genere che accompagni e incentivi le imprese ad adottare *policy* adeguate a ridurre il *gap* di genere;

Visto l'art. 1, commi 139 e 140, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che prevede l'elaborazione e adozione di un Piano strategico nazionale per la parità di genere, in coerenza con gli obiettivi della Strategia europea per la parità di genere 2020-2025 con «l'obiettivo di individuare buone pratiche per combattere gli stereotipi di genere, colmare il divario di genere nel mercato del lavoro, raggiungere la parità nella partecipazione ai diversi settori economici, affrontare il problema del divario retributivo e pensionistico, nonché colmare il divario e conseguire l'equilibrio di genere nel processo decisionale»;

Vista la «Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026», presentata dal Ministro per le pari opportunità e la famiglia al Consiglio dei ministri in data 5 agosto 2021, che costituisce una delle linee di impegno del Governo in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e che prevede, tra le altre misure, l'introduzione di un sistema di certificazione della parità di genere;

Visto l'art. 1, comma 147, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il quale prevede che «con decreto del Presidente del Consiglio o dell'Autorità politica delegata sono altresì stabiliti i parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parità di genere, con particolare riferimento alla retribuzione corrisposta e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonché le modalità di coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e dei consiglieri territoriali e regionali di parità nel controllo e nella verifica del rispetto dei requisiti necessari al loro mantenimento»;

Visto il decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022, (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 152 del 1° luglio 2022), recante «Parametri per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese e coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parità»;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'art. 1, comma 660, che stabilisce che: «Al fine di favorire l'ottenimento della certificazione della parità di genere ai sensi dell'art. 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato «Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parità di genere», con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delegato per le pari opportunità e la famiglia, sono determinate le misure formative che consentono l'accesso al Fondo nonché le relative modalità di erogazione, nel rispetto del limite di spesa di cui al presente comma»;



Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali», come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140, recante «Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2021 (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 310 del 31 dicembre 2021 - Supplemento ordinario n. 50) concernente la «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024» e, in particolare, la Tabella 4, riguardante il bilancio di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che attribuisce al Centro di responsabilità della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, al capitolo di bilancio 2059, il «Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parità di genere», con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2022;

Ritenuto di individuare le misure formative che consentono l'accesso al «Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parità di genere» e le relative modalità di ripartizione e trasferimento delle risorse alle regioni;

Considerato, ai fini della individuazione dei criteri di ripartizione delle risorse, che la distribuzione per regioni e province autonome sulla base delle imprese attive nell'anno 2021 nel registro delle imprese delle Camere di commercio, rappresenta un indicatore oggettivo e congruo all'identificazione dei fabbisogni territoriali, prevedendo altresì un limite minimo per ciascuna amministrazione pari ad euro 27.000,00;

Acquisito, in data 20 dicembre 2023, il parere della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Acquisiti i dati sulle imprese attive ripartite per regione e provincia autonoma nell'anno 2021, risultanti dal registro delle imprese delle Camere di commercio, così come pubblicati sul sito (<https://www.infocamere.it/movimprese>);

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)» e in particolare i commi da 106 a 126 dell'art. 2 che disciplinano la revisione dell'ordinamento finanziario delle Province autonome di Trento e Bolzano e la regolazione dei loro rapporti finanziari con lo Stato;

Visto l'Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990 per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) missione 5 - componente 1- investimento 1.3 «Sistema nazionale di certificazione della parità di genere» del 15 settembre 2022 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari op-

portunità e L'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura registrato dalla Corte dei conti in data 11 novembre con il n. 2819;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022 recante «Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio all'on. Eugenia Maria Roccella»;

Decreta:

Art. 1.

*Ambito di applicazione*

1. Con il presente decreto si definiscono le misure formative che consentono l'accesso al «Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parità di genere» (di seguito Fondo), istituito dall'art. 1, comma 660, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 nonché le modalità di ripartizione e trasferimento delle risorse in favore delle regioni, in qualità di amministrazioni attuatrici degli interventi.

Art. 2.


*Attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parità di genere*

1. Nell'ambito delle risorse di cui all'art. 1, le regioni programmano e finanziano, in favore delle imprese o dei loro lavoratori, le attività di formazione propedeutiche al conseguimento della certificazione della parità di genere sulla base dei parametri minimi determinati dall'art. 1 del decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022 richiamato in premessa.

2. Al fine di orientare la qualità della programmazione e progettazione delle attività di formazione di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità e con le amministrazioni regionali e con il supporto di INAPP, predisporrà apposite linee guida entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

3. Sono esclusi dall'ammissibilità al finanziamento del Fondo tutti i costi direttamente connessi all'accertamento dei requisiti per il rilascio e il mantenimento della certificazione di cui al comma 1.

4. Al fine di promuovere il coordinamento degli interventi sui propri territori ed evitare i rischi di dispersione o duplicazione dei finanziamenti, le regioni, nella programmazione ed erogazione delle attività formative, operano, in complementarità e addizionalità rispetto agli interventi posti in essere sia nell'ambito della programmazione regionale sia nell'ambito dell'intervento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito PNRR) Missione 5, componente 1, investimento 1.3



«Sistema di certificazione della parità di genere». A tal fine, le regioni possono stipulare apposite convenzioni o accordi di collaborazione con il Dipartimento per le pari opportunità, in qualità di amministrazione titolare dell'intervento, ovvero con i soggetti attuatori dello stesso.

5. Per la progettazione e l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, le regioni possono coinvolgere le consigliere territoriali di parità e realizzare sistemi di collaborazione, associazione o gemellaggio tra enti nella prospettiva di un rafforzamento della coesione territoriale.

6. Gli interventi di cui al presente decreto devono concludersi entro e non oltre il 30 giugno 2025.

### Art. 3.

#### *Criteria di riparto e modalità di erogazione delle risorse*

1. Per il finanziamento delle attività di cui all'art. 2, ai sensi dall'art. 1, comma 660 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono destinati al Fondo euro 3.000.000,00 per l'anno 2022, a valere sul capitolo 2059 denominato «Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parità di genere», iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 26 «Politiche per il lavoro», programma 26.10 «Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione», azione 2 «Promozione e realizzazione di interventi a favore dell'inserimento lavorativo e della formazione professionale dei lavoratori svolta dall'ANPAL», Centro di responsabilità amministrativa 16 - Direzione generale politiche attive del lavoro.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e le province autonome, in proporzione al numero delle imprese attive nell'anno 2021 e prevedendo un limite minimo per ciascuna amministrazione pari a euro 27.000,00.

3. Le risorse ripartite per ciascuna regione e provincia autonoma sono riportate nella Tabella 1 «Assegnazione delle risorse - Annualità 2022», sulla base dei dati indicati in Tabella 2 «Dati imprese attive 2021 da registro delle imprese» di cui all'allegato 1.

4. Ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le quote relative alle Province autonome di Bolzano e Trento, indicate nella Tabella 1, sono rese indisponibili per un totale di euro 60.119,00.

5. Le risorse di cui al presente articolo sono erogate da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali alle regioni secondo la seguente modalità:

a) un acconto pari al 75% del contributo assegnato è erogato previa trasmissione da parte delle amministrazioni regionali dell'allegato modello di dichiarazione di assunzione di impegni giuridicamente vincolanti (di seguito *IGV*), Allegato 2, che costituisce parte integrante

del presente atto. Alla dichiarazione di *IGV* dovrà essere allegata copia di uno o più atti di assunzione di impegno giuridicamente vincolante riferiti all'ammontare complessivo delle risorse assegnate, indicato nella stessa dichiarazione;

b) la restante quota nel limite del 25% è erogata previa trasmissione da parte delle amministrazioni regionali del report di sintesi degli interventi rendicontati, in relazione agli impegni adottati, sulla base del modello di cui all'Allegato 3, che costituisce parte integrante del presente atto. Al report dovrà essere allegata anche una relazione sintetica descrittiva degli esiti degli interventi posti a finanziamento.

6. La mancata trasmissione della documentazione di cui al comma 5, lettera a), entro il 30 giugno 2024, autorizza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'eventuale disimpegno e riassegnazione delle somme non utilizzate in favore delle regioni che hanno presentato richiesta di acconto, sulla base del criterio e dei dati di cui al comma 2 del presente articolo.

7. La rendicontazione degli interventi di cui al presente decreto deve concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2025.

### Art. 4.

#### *Monitoraggio*

1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite dei propri enti vigilati, assicura le funzioni di monitoraggio degli interventi sulla base delle relazioni predisposte dalle regioni.

Il presente decreto è trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché nel sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it). Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2024

*Il Ministro del lavoro e  
delle politiche sociali*  
CALDERONE

*Il Ministro  
per la famiglia, la natalità  
e le pari opportunità*  
ROCCELLA

*Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2024  
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del  
merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero  
della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e  
delle politiche sociali, n. 409*




Tabella 1 "Assegnazione delle risorse – Annualità 2022" (\*)

REGIONI E PROVINCE AUTONOME	COEFFICIENTE RIPARTO	RIPARTIZIONE RISORSE
Lombardia	16,00	471.336,00
Campania	9,92	292.273,00
Lazio	9,36	275.809,00
Veneto	8,34	245.678,00
Emilia-Romagna	7,82	230.493,00
Sicilia	7,50	221.099,00
Piemonte	7,46	219.813,00
Toscana	6,82	200.838,00
Puglia	6,51	191.736,00
Calabria	3,16	93.032,00
Sardegna	2,85	83.934,00
Marche	2,78	81.899,00
Liguria	2,62	77.139,00
Abruzzo	2,47	72.889,00
Friuli-Venezia Giulia	1,74	51.117,00
Umbria	1,56	45.967,00
Provincia Autonoma di Bolzano	1,12	32.998,00
Basilicata	1,05	30.829,00
Provincia Autonoma di Trento	0,92	27.121,00
Molise	Sotto soglia	27.000,00
Valle d'Aosta	Sotto soglia	27.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>100,00</b>	<b>3.000.000,00</b>

(\*) Risorse arrotondate all'unità di euro



Tabella 2 "Dati imprese attive 2021 da Registro delle Imprese"

REGIONI E PROVINCE AUTONOME	IMPRESE ATTIVE 2021	PERCENTUALE IMPRESE ATTIVE 2021	COEFFICIENTE RIPARTO
Lombardia	819.808	15,87	16,00
Campania	508.359	9,84	9,92
Lazio	479.722	9,29	9,36
Veneto	427.315	8,27	8,34
Emilia-Romagna	400.903	7,76	7,82
Sicilia	384.563	7,45	7,50
Piemonte	382.327	7,40	7,46
Toscana	349.324	6,76	6,82
Puglia	333.492	6,46	6,51
Calabria	161.813	3,13	3,16
Sardegna	145.989	2,83	2,85
Marche	142.450	2,76	2,78
Liguria	134.170	2,60	2,62
Abruzzo	126.778	2,45	2,47
Friuli-Venezia Giulia	88.909	1,72	1,74
Umbria	79.952	1,55	1,56
Provincia Autonoma di Bolzano	57.395	1,11	1,12
Basilicata	53.622	1,04	1,05
Provincia Autonoma di Trento	47.173	0,91	0,92
Molise	30.412	0,59	Sotto soglia
Valle d'Aosta	11.049	0,21	Sotto soglia
<b>TOTALE</b>	<b>5.165.525</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>



**DICHIARAZIONE DEGLI IMPEGNI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI\***


Amministrazione regionale beneficiaria	
--	--

Importo complessivo assegnato da Decreto interministeriale ai sensi dell'art. 1 comma 660 della L. 234/2021	
---	--

Atto di assunzione dell'IGV (1)	Data atto (gg/mm/aaaa)	Impegno totale	Impegno a valere sul Decreto interministeriale ai sensi dell'art. 1 comma 660 della L. 234/2021
<b>TOTALE</b>			<b>0,00</b>

Firma digitale dal Responsabile di servizio

(1) Per impegni giuridicamente vincolanti si intendono i provvedimenti aventi valore amministrativo che, a diverso titolo (ad es. concessione, convenzione, contratti, trasferimenti), impegnano finanziariamente l'amministrazione regionale nei confronti di un soggetto terzo pubblico o privato specificatamente individuato, in relazione all'intero ammontare o a parte delle risorse trasferite dall'autorità centrale con specifico vincolo di destinazione.



N.	Soggetto Attuatore (Capofila in caso di raggruppamento)	IGV	Importo approvato	Importo rendicontato	Numero imprese beneficiarie	Numero imprese certificate
1.						
2.						
n.						

		Anticipo (B)	Saldo (A-B)
TOTALE (A)			

Firma digitale dal Responsabile di servizio

24A01204

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 26 febbraio 2024.

**Modifica delle condizioni e modalità di monitoraggio nell'ambito dei registri AIFA del medicinale per uso umano «Venclxyto».** (Determina n. 2/2024).

#### IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco,

ai sensi dell'articolo 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 2001, n. 70;

Vista la determina AIFA del 24 agosto 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 187 dell'11 agosto 2017, relativa al regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano «Venclxyto» (venetoclax), sottoposto a registro di monitoraggio per le indicazioni «in monoterapia è indicato per il trattamento della Leucemia linfatica cronica (LLC) in presenza della delezione 17p o della mutazione TP53 in

